MAININI INFORMA FLASH

Informazioni a cura di Studio Mainini & Associati e Mainini Consulting srl

INFORMAZIONE FLASH N. 18 – 18/04/2018

Gentili clienti Loro sedi

ACQUISTI DI CARBURANTE DEDUCIBILI SOLO CON MEZZI DIVERSI DAL CONTANTE

Gentile Cliente,

La presente per informarla che con effetto dal 1° luglio 2018 la legge di bilancio 2018, ha previsto che le spese per **carburante per autotrazione** sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria ex art. 7comma 6 del DPR n. 605/73.

La disposizione ai fini delle imposte dirette non fa alcun riferimento ad altri mezzi di pagamento (da individuarsi con apposito provvedimento), come avviene, invece, nell'ambito IVA.

Il provvedimento n. 73203/2018 dispone, tuttavia, che i medesimi mezzi di pagamento di cui alle lettere a) e b) del punto 1, previsti ai fini della detrazione IVA, siano idonei a consentire la deducibilità della spesa.

Pertanto, anche ai fini della deducibilità del costo, l'acquisto di carburante può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento **diversi dal denaro** contante, quali: assegni bancari e postali (circolari e non); vaglia cambiari e postali; bonifico bancario o postale; addebito diretto in conto corrente; carte di credito, bancomat e prepagate; altri strumenti di pagamento elettronico (come le app), che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Per gli acquisti di carburante sono altresì valide le carte magnetiche relative al contratto di "netting", nonché le carte (ricaricabili o meno) e i buoni benzina che consentono l'acquisto esclusivo di carburanti. L'uso di tali strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle suddette modalità previste dal provvedimento.

Restano comunque fermi i **limiti di deducibilità** previsti dall'art. 164 comma 1 del TUIR.

Quanto alla **detrazione IVA**, stando al tenore letterale dell'art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72, sembrano inclusi negli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, necessari per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta anche gli acquisti di carburanti e lubrificanti per **aeromobili** e natanti da diporto.

Nell'ambito del citato art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 sono, inoltre, menzionate le prestazioni di servizi.

La circostanza che il provvedimento e le relative motivazioni facciano riferimento solo ad acquisti di "carburanti e lubrificanti" potrebbe portare ad escludere dagli obblighi in esame le **prestazioni di servizi** (manutenzioni, custodia, pedaggi autostradali), le quali, in tal caso, potrebbero continuare a essere pagate in contanti e fruire comunque della detrazione IVA, seppur nei limiti previsti dal citato art. 19-bis1.
Considerata la delicatezza della questione, è auspicabile una conferma in tal senso.
Sotto il profilo della **documentazione,** si ricorda che dal 1° luglio 2018 le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori richiederanno comunque l'emissione della **fattura elettronica**.

Inoltre, ai sensi dell'art. 22 comma 3 del DPR 633/72, si dispone che gli acquisti di carburante, effettuati da soggetti passivi IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, siano documentati mediante rilascio della fattura elettronica (l'emissione della fattura non sarebbe di per sé obbligatoria in quanto i distributori di carburante sono assimilati ai **commercianti al minuto**).
Il quadro normativo delle cessioni di carburante sarà dunque completo solamente con i decreti attuativi in materia di fatturazione elettronica, giacché al momento non si riscontra un'immediata corrispondenza tra l'ambito oggettivo degli obblighi di pagamento mediante mezzi tracciabili e gli obblighi di fatturazione elettronica.

Se, infatti, per il pagamento senza utilizzo del denaro contante sono menzionati dalla norma anche i **lubrificanti**, per la fatturazione elettronica il riferimento è ai soli carburanti. Anche a questo proposito, però, ci sono delle differenze: per l'emittente l'obbligo è circoscritto alle cessioni di benzina e gasolio, mentre per il ricevente sono ricomprese tutte le tipologie di carburante per autotrazione (ad es. anche il metano e il GPL).

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI CONSULTING S.R.L.
Ufficio Amministrazione e Contabilità

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.